



# FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 29 ottobre 2020

Alle  
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

E p.c.

CONSIGLIO GENERALE

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 49

## NORMATIVA

### **Governo: decreto legge per il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'epidemia**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 69 del 27 ottobre 2020, un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Di seguito **le principali misure introdotte.**

### **Contributi a fondo perduto**

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.

### **Proroga della cassa integrazione**

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

### **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali**

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

### **Credito d'imposta sugli affitti**

Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

### **Cancellazione della seconda rata IMU**

La seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

### **Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo**

Sono previste:

- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

### **Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti**

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

### **Reddito di emergenza**

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

### **Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo**

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L'importo è aumentato da 600 a 800 euro.

### **Sostegno allo sport dilettantistico**

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

### **Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca**

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

### **Salute e sicurezza**

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
- l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

### **Giustizia**

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:

- per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

\* \* \* \*

## **Bozza cd. Decreto Legge “Ristori”, con una prima sintesi delle disposizioni in materia di lavoro.**

### **ARTICOLO 13**

#### ***Nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD***

- La durata è massima di 10 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 10 settimane in esame.
- Le 10 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (quelle con fatturato), decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane della nuova norma.
- I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 10 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
  - 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato,
  - 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa

successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.

#### ***Disposizioni in materia di licenziamento***

- Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966.
- Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell'articolo 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

#### ***Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione***

- Per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (10 settimane), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
- La misura dell'esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
  - 50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;
  - 100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

#### **ARTICOLO 14**

#### ***Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown***

#### **ARTICOLO 15**

#### ***Nuove misure in materia di reddito di emergenza***

- Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

## **ARTICOLO 16**

### ***Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo***

- Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo è prevista una indennità pari a 1.000 euro, erogata una tantum.

## **ARTICOLO 17**

### ***Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura***

- È previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

## **ARTICOLO 18**

### ***Disposizioni in materia di lavoratori sportivi***

- Per il mese di novembre 2020 è erogata un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

-----  
STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO  
Il Responsabile  
G. Cardia